

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Precetto su titolo stragiudiziale, opposizione: competenza in caso di domande su validità, efficacia e risoluzione del contratto

Nel caso di opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione del sotteso contratto, in uno alle correlate pretese di ripetizione d'indebito e risarcitorie, risultano connesse oggettivamente e per accessoria, sicchè sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che possa operare il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse e accessorie.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.5.2019, n. 13111

...omissis...

Considerato

omissis s.r.l. proponeva regolamento ex art. 42 c.p.c., avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vibo Valentia, in un giudizio di opposizione al precetto intimato dal

Credito *omissis* s.p.a., introdotto con ulteriori domande di accertamento negativo della risoluzione di sottesi mutui e decadenza dal beneficio del termine, in uno, altresì, a pretese di ripetizione d'indebitito e risarcitorie;

il Tribunale affermava la natura assorbente della competenza inderogabile fissata dal combinato disposto degli artt. 27 e 480, c.p.c., sulla causa di opposizione a precetto, indicando che la relativa questione era stata tempestivamente eccepita e comunque rilevata d'ufficio;

parte ricorrente sostiene che la pronuncia, peraltro espressa nella forma di sentenza invece che di ordinanza, sarebbe erronea per due motivi;

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19,20,28,38 e 42 c.p.c., poichè l'eccezione d'incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile attesa la mancata contestazione dei criteri di competenza afferenti alle domande connesse e ulteriori rispetto a quella di opposizione al precetto;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20,27,28,38,40 e 42 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di rilevare che, una volta non contestati i criteri di competenza appena richiamati, la competenza territoriale inderogabile affermata avrebbe dovuto invece cedere in favore di quella cristallizzata con riferimento cause connesse, tenuto altresì conto dei vari fori convenzionali pure risultanti quanto a queste ultime, e non contestati;

resiste il Credito *omissis* s.p.a.;

il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Rilevato

il ricorso per regolamento è infondato e deve affermarsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia;

come osservato dal pubblico ministero, la competenza ex art. 27 c.p.c., e ex art. 480 c.p.c., comma 3, è territorialmente inderogabile e al contempo funzionale, in quanto stabilita in funzione e ragione dell'esecuzione in tal caso minacciata e dei possibili radicamenti territoriali del giudice di quest'ultima;

tale competenza, stante quanto appena osservato, non è modificabile (Cass., 22/11/2018, n. 30183, pag. 8, proprio perciò ha affermato che "il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto", relativamente al medesimo credito, è possibile se il giudice che ha emesso l'ingiunzione", anch'esso funzionalmente competente, "coincida con quello del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore");

in questa cornice risultano prive di decisività le argomentazioni formulate anche in memoria dalla parte ricorrente sulla novellazione dell'art. 38 riferita agli anni 1990-1995;

lo stesso precedente invocato dalla ricorrente per sostenere la cedevolezza della competenza ex artt. 27 e 480 c.p.c. (Cass., 21/09/2005, n. 18606) fa salva l'ipotesi di competenza funzionale (pag. 14);

per le medesime ragioni questa Corte ha affermato il carattere non cedevole della suddetta competenza nel contiguo caso di cause soggettivamente connesse ex art. 33 c.p.c., e radicabili presso fori derogabili, quali enucleati dagli artt. 18 e 19 c.p.c. (Cass., 17/12/1991, n. 13594), ovvero alternativi concorrenti, come quello ex art. 20 c.p.c.;

analogo discorso è stato fatto per il foro convenzionale, che come tale è derogabile (Cass., 25/07/2018, n. 19714);

nella fattispecie, peraltro, non si tratta di connessione soggettiva ma oggettiva e relativa al titolo;

tale connessione sussiste poichè: l'opposizione preventiva all'esecuzione è relativa a titolo stragiudiziale, sicchè è stata legittimamente fondata sulla validità ed efficacia del contratto azionato e impugnato con le domande ulteriori rispetto a quella di

annullamento del precetto; le domande di ripetizione e risarcitoria divengono a loro volta accessorie rispetto a quelle inerenti alla validità ed efficacia del contratto oggetto di precetto, con conseguente operatività dell'art. 31 c.p.c.; logicamente, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo quale quello in esame, neppure quanto alle domande accessorie (cfr. Cass., 29/12/2011, n. 29824, pag. 9);

nel caso, dunque, non è ipotizzabile il pericolo di processi non simultanei, posto che tutte le domande verranno giudicate dal Tribunale di Vibo Valentia, competente ex artt. 27 e 480 c.p.c.;

nel citato precedente del 2005 invocato dalla ricorrente è stato escluso che il foro inderogabile ex art. 25, c.p.c., sussistente per presenza di una domanda risarcitoria cumulata nei confronti dell'amministrazione statale, dovesse determinare una scissione processuale dalla causa introdotta con la domanda L. 25 febbraio 1992, n. 210, ex art. 2, comma 3, per cui, trattandosi di prestazione assistenziale, risultava funzionalmente competente, ex art. 444, c.p.c., il giudice del lavoro davanti al quale le parti erano state rimesse, su istanza del giudice ordinario adito, con provvedimento del presidente del medesimo Tribunale;

nell'odierna fattispecie, invece, le cause per scelta cumulate per ragioni oggettive e soggette a fori territoriali derogabili, risultano attratte, per le sopra esposte ragioni, alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c.;

deve pertanto affermarsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia e formularsi il seguente principio di diritto: "nel caso di opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione del sotteso contratto, in uno alle correlate pretese di ripetizione d'indebito e risarcitorie, risultano connesse oggettivamente e per accessorietà, sicchè sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che possa operare il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse e accessorie";

spese secondo soccombenza;

in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dichiararsi che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. 30 maggio 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass., 22/05/2014, n. 11331).

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale rimette le parti con termine di tre mesi per la riassunzione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.